

**LA SEGNALAZIONE DEI DATI SUL RISCHIO
OPERATIVO: ULTERIORI MODIFICHE CONNESSE
AL CRR3**

dicembre 2025

INDICE

PREMESSA	3
1. LE PRINCIPALI NOVITA' SEGNALETICHE	5
2. LA SOLUZIONE PUMA PER IL RISCHIO OPERATIVO	7
3. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT	10
3.1 TABELLA DI CORREDO TCOR050	10
3.2 LE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO 'ILDC', 'DC', 'SC' e 'FC'	10

PREMESSA

Il Regolamento (UE) 2024/1623, pubblicato il 19 giugno 2024, ha modificato il Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento (c.d. “CRR”).

Con riferimento al rischio operativo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto un nuovo quadro normativo che sostituisce integralmente gli approcci precedentemente previsti per il calcolo dei requisiti patrimoniali. In particolare, viene adottato il Business Indicator Component (BIC), basato sul Business Indicator (BI), un indicatore volto a misurare il volume complessivo di attività dell’ente.

Il 9 luglio 2024, l’EBA ha pubblicato il *Final Report* relativo alla proposta di modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, concernente il reporting di vigilanza ai sensi dell’articolo 430(7) del CRR. In tale documento l’EBA, in materia di segnalazioni sul rischio operativo, ha previsto di adottare da subito solo alcuni degli interventi annunciati durante la consultazione pubblica (*small package*), mentre le altre novità (*full package*) sono state rimandate a un secondo momento.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, che ha abrogato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, ha approvato lo *small package*, con decorrenza dalla segnalazione riferita al 31 marzo 2025. Ciò ha comportato l’eliminazione del *template* C 16.00 e l’introduzione del nuovo *template* C 16.01, destinato a raccogliere le informazioni fondamentali per il calcolo del BIC. Le conseguenti modifiche nella documentazione PUMA sono state illustrate nella Nota tecnica “Requisito di fondi propri per il rischio operativo (CRR3)”, pubblicata il 6 dicembre 2024.

Il 16 giugno 2025 l’EBA ha pubblicato i seguenti documenti:

- *Final Report* con “Final Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3117 on

supervisory reporting under Article 430(7) of Regulation (EU) No 575/2013 concerning operational risk”,

- *Final Report* con “Draft regulatory technical standards on the components of the business indicator under Article 314(9)(a) of the CRR and the elements to be excluded from the business indicator under Article 314(9)(b) of the CRR and on the adjustments to the business indicator under Article 315(3)(a), (b) and (c) of the CRR” e “Draft implementing technical standards on the mapping of the business indicator components with corresponding supervisory reporting references under Article 314(10) of the CRR”.

Il primo documento ha introdotto modifiche al *framework* di segnalazione del rischio operativo, da applicare a partire dalla data di riferimento del 31 marzo 2026, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di valutazione della conformità ai requisiti patrimoniali previsti per tale rischio. Le modifiche proposte completano il quadro regolamentare già in vigore, prevedendo l’inclusione di ulteriori dettagli relativi al calcolo dei componenti del BI.

Il secondo documento da un lato indica le componenti dell’indicatore di attività e gli elementi da escludere, come previsto dall’articolo 314, paragrafo 7, del CRR; dall’altro fornisce un raccordo tra le voci del BI e i template del FINREP, al fine di assicurare coerenza tra i dati contabili e quelli di vigilanza.

Il 9 dicembre la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2025/2475, che ha modificato il Regolamento (UE) 2024/3117,

introducendo le modifiche segnaletiche (cosiddetto *full package*) già indicate nel *Final Draft* pubblicato dall'EBA il 16 giugno 2025.

Al fine garantire agli enti un periodo minimo di sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento per adeguarsi alle modifiche, l'EBA il 17 dicembre 2025 ha pubblicato una comunicazione chiarendo che:

- l'obbligatorietà dei template C 16.02, C 16.03 e C 16.04 è posticipata alla data di riferimento di giugno 2026; tuttavia gli enti possono scegliere di trasmettere i suddetti template su base volontaria a partire da marzo 2026;
- il template C 16.01 resta da segnalare a partire da marzo 2026 secondo la release 4.2 senza il dettaglio sulle "altre spese operative";
- l'aggiornamento delle istruzioni EBA sia per la segnalazione sia per l'informativa sul rischio operativo si applicheranno a partire dalla data di riferimento di giugno 2026.

1. LE PRINCIPALI NOVITA' SEGNALETICHE

Le novità introdotte negli schemi segnaletici sono le seguenti:

- eliminazione della riga 120 del template C 16.01 - OPERATIONAL RISK – Own Funds Requirements (OPR OF) già in vigore, al fine di

evitare di riportare due volte le stesse informazioni richieste nel template C 16.02;

- introduzione di 3 nuovi *template*:
 - C 16.02 - OPERATIONAL RISK - Business Indicator Component (OPR BIC);
 - C 16.03 - OPERATIONAL RISK BREAKDOWN (OPR BD) - Losses, expenses, provisions and other financial impacts resulting from operational risk events;
 - C 16.04 - OPERATIONAL RISK - Information on subsidiaries subject to Article 314(3).

Il *template* C 16.02 fornisce un dettaglio completo delle sotto-componenti utilizzate per il calcolo dei tre elementi² del BI per ciascuno degli ultimi tre anni.

In caso di applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 314 del CRR, la banca dovrà escludere dai dati segnalati nel template C 16.02 tutte le voci relative a tali deroghe. Occorre sottolineare, inoltre, che per i dati relativi al secondo e terzo anno è importante considerare eventuali rettifiche necessarie a seguito di fusioni, acquisizioni o cessioni di entità o rami d'attività avvenute nel periodo di riferimento.

Il *template* C 16.03 raccoglie, per ciascuno degli ultimi tre esercizi, il dettaglio delle perdite, delle spese, degli accantonamenti e di altri impatti

² La componente "interessi, contratti di leasing e dividendi" (*Interest, Leases and Dividend Component* - ILDC), la componente "servizi" (*Services Component* - SC) e la componente finanziaria (*Financial Component* - FC).

finanziari generati da eventi riconducibili al rischio operativo, così come registrati nel conto economico dell'ente.

Il valore totale riportato nella riga 70 del *template* C 16.03 deve coincidere con quello indicato nella riga 280 del *template* C 16.02, in quanto contribuisce al calcolo della SC.

Infine, il *template* C 16.04 raccoglie le informazioni relative al calcolo dell'ILDC per le società o entità che rientrano nella deroga prevista dall'articolo 314(3) del CRR.

I valori indicati in questo *template*, relativi alle singole entità escluse dal perimetro standard, vengono poi sommati per determinare il valore complessivo dell'ILDC, che viene riportato nel *template* C 16.01, insieme agli altri elementi necessari per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio operativo.

2. LA SOLUZIONE PUMA PER IL RISCHIO OPERATIVO

Il Gruppo interbancario PUMA ha ritenuto di poter gestire all'interno della procedura sia la modifica introdotta per il *template* C 16.01, sia le nuove richieste segnaletiche dei *template* C 16.02 e 16.03. Non verrà invece gestito il *template* C 16.04.

Ai fini del calcolo delle componenti rilevanti per la determinazione del BIC – come richiesto nelle righe dei *template* C 16.02 e C 16.03, nonché per la predisposizione dei dati da riportare nel *template* C 16.01 – sono stati rivisti il raccordo di conto economico e la funzione extra-tabellare F56 – RISCHIO OPERATIVO (cfr. allegati). In particolare, tutte le FTD intermedie precedentemente prodotte nella base informativa Y sono state eliminate e sostituite con nuove FTD della base I2. Tali FTD, infatti, non sono più utilizzate esclusivamente nella fase di calcolo per la

determinazione delle sottocomponenti del BI, ma sono oggetto di segnalazione.

Si precisa che le seguenti eccezioni, già non gestite nel sistema PUMA, continueranno a non essere oggetto di implementazione nella presente configurazione:

- la deroga prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 314, relativa al calcolo dell'ILDC per gli enti filiazioni dell'impresa madre;
- l'applicazione del metodo ASA per il calcolo del requisito di capitale per le linee *retail* e *commercial banking* come previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 314;
- il calcolo della SC per gli enti appartenenti ad un sistema istituzionale come indicato dal paragrafo 5 dell'articolo 314;
- le rettifiche indicate ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 315;
- l'approccio prudenziale per il calcolo della FC.

In sintesi, fermo restando che i dati saranno comunque storiciizzati tramite la F56, la produzione delle informazioni sul rischio operativo verrà svolta secondo le seguenti modalità:

- il *template* C 16.01 continuerà ad essere ottenuto tramite l'elaborazione della F56;
- il *template* C 16.02:
 - 1) le righe 130, 140 e 150 che rappresentano saldi di cassa presso le banche centrali e altri depositi a vista, titoli di debito, prestiti e anticipazioni saranno prodotte dalla funzione F56;
 - 2) le righe 170 e 180 relative ai derivati di “Trading and economic hedges” e “Hedge accounting” e la riga 190 degli “Assets subject to leases” saranno generate nel DB;
 - 3) le restanti righe saranno documentate all'interno del raccordo di conto economico, salvo le eccezioni indicate sopra;

- il *template* C 16.03 verrà documentato all'interno del raccordo di conto economico.

Nella definizione del raccordo di conto economico e nella generazione dell'*Asset Component* il gruppo PUMA ha utilizzato come guida il raccordo con il FINREP contenuto nella documentazione pubblicata dall'EBA il 16 giugno 2025³.

Si evidenzia che, qualora gli enti decidano di non avvalersi della facoltà di produzione anticipata dei nuovi template C 16.2 e C 16.3, le FTD di base I2 prodotte secondo le modalità sopra indicate devono essere utilizzate esclusivamente ai fini della determinazione delle componenti del BI.

Si fa presente che, nonostante le novità segnaletiche decorrono dalla data contabile del 31 marzo 2026 per il template C 16.1 e del 30 giugno 2026 per gli altri template, il processo elaborativo PUMA, modificato come sopra descritto, dovrà prendere come riferimento i dati al 31 dicembre 2025 e storizzare i risultati per la loro segnalazione nei tre trimestri successivi. Le modifiche alla F56 sono state quindi definite con data inizio validità 31/12/2025, così come quelle al raccordo di conto economico.

Tuttavia, considerato che la produzione delle nuove informazioni diventerà obbligatoria solo alla data contabile del 30 giugno 2026, è data facoltà alle banche di utilizzare la vecchia impostazione (precedente versione della F56 e del raccordo di conto economico) per le segnalazioni riferite a dicembre 2025 e marzo 2026⁴.

³ Tali raccordi sono stati utilizzati come guida anche per la determinazione delle componenti del BI per la data di riferimento del 31/12/2025.

⁴ Con riferimento alla segnalazione di marzo 2026, la precedente funzione F56 non deve generare la riga 120 del template C 16.1, non essendo la stessa più richiesta.

3. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT

3.1 TABELLA DI CORREDO TCOR050

In continuità con quanto già previsto per il template C 16.01, anche per i nuovi template C 16.02 e C 16.03 introdotti con il *full package*, saranno adottate logiche analoghe basate sull'utilizzo della variabile CALCOLO_ROPERATIVO di TCOR050, già esistente e che rimane invariata senza subire alcuna modifica.

Il valore assunto da tale variabile continuerà a rappresentare l'elemento discriminante tra:

- il calcolo interno da parte dell'intermediario, tramite alimentazione in input delle relative FTO dedicate (CALCOLO_ROPERATIVO=0)⁵
- il calcolo tramite procedura PUMA (CALCOLO_ROPERATIVO=1).

3.2 LE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO ‘ILDC’, ‘DC’, ‘SC’ e ‘FC’

In linea con l'approccio già adottato, le righe (FTD) dei nuovi *template* riferite agli elementi di conto economico per il calcolo del BI sono generate seguendo le indicazioni presenti nel prospetto di raccordo di conto economico e utilizzando le variabili specifiche già introdotte. Tale metodologia assicura continuità e coerenza nell'attribuzione delle componenti del rischio operativo.

Tuttavia, rispetto alla procedura precedente, si introducono le seguenti modifiche:

⁵ All'interno del database di marzo 2026 saranno inserite anche le FTO dedicate alle righe dei template C 16.2 e C 16.3, al fine di consentire agli enti che hanno deciso di avvalersi della facoltà di produrre i suddetti template già a partire dalla data di marzo 2026 di poter effettuare la relativa produzione attraverso la modalità di generazione input/output.

1) modifica nell'ordine di priorità dei test sui campi rilevanti: il campo 05642 – EVENTO RISCHIO OPERATIVO assume ora la priorità rispetto al campo 05641 – LEASING.

L'assegnazione delle FTO di conto economico alle FTD avviene dunque seguendo il seguente ordine gerarchico:

Campo 05642 – EVENTO RISCHIO OPERATIVO;

Campo 05641 – LEASING;

Campo 05643 – ELEMENTO DA ESCLUDERE PER RISCHIO OPERATIVO.

L'unica eccezione riguarda la determinazione delle voci di ammortamento dove viene data precedenza al test sul leasing rispetto a quello relativo all'evento da rischio operativo.

2) modifica del dominio del campo 05641 - LEASING.

Il nuovo dominio è il seguente:

0= no;

1= leasing operativo;

2= leasing finanziario.

Questa modifica consentirà alle banche di collocare più facilmente le voci del raccordo di conto economico nelle varie righe del template C 16.02.